



REGIONE BASILICATA

GIUNTA REGIONALE

Seguita del **2 GIU. 1999**

Delib. n. **1268**

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ATTUATIVI DEL PROTOCOLLO DI INTESA: REGIONE BASILICATA
-ENI SpA DEL 18.11.1998. Osservatorio ambientale. Autorizzazione alla
sottoscrizione.

PRESIDENTE

Relatore il Sig.

LA GIUNTA REGIONALE

2 GIU. 1999

alle ore **11,45**

in data il giorno nella sede dell'Ente con la
presenza dei Sigg.

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1 - Angelo Rattasio Dinarco | - Presidente |
| 2 - Filippo Bubbico | - Vice Presidente |
| 3 - Rocco Corangelo | - Componente |
| 4 - Salvatore Biasi | - " " |
| 5 - Carlo Chiurazzi | - " " |
| 6 - Sabino Altobello | - " " |
| 7 - Vito De Filippo | - " " |

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Segretario il Sig. Dott. Attilio S. Nunziata

HA DECISO

quanto di seguito riportato in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
SERVIZIO RAGIONERIA

- Assunto impegno contabile n. sul cap. - Eserc. 19..... - per L.
- Assunto impegno sul bilancio pluriennale 19..... - 19..... per L.
- La liquidazione di L. sul cap. - Eserc. 19..... - rientra nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n. del

PREMESSO che in data 18 novembre 1998, tra la Regione Basilicata e l'ENI è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa (di seguito Protocollo) in relazione al progetto di sviluppo petrolifero del giacimento rinvenuto in Val d'Agri;

CONSIDERATO che in detto Protocollo vengono definiti gli impegni di ENI per l'attuazione di azioni mirate alla compensazione ambientale ed al sostegno dello sviluppo sostenibile;

CONSIDERATO che l'art. 2 del Protocollo impegna le parti a stipulare specifici atti negoziali e accordi per la definizione delle modalità e dei termini di attuazione degli impegni sottoscritti;

CONSIDERATO che all'art. 7 del suddetto Protocollo le parti convengono di costituire un Comitato Paritetico con idonei poteri, al fine di monitorare, verificare e controllare il corretto adempimento, la corretta interpretazione e lo stato di attuazione dei reciproci obblighi scaturenti dal Protocollo e dagli atti negoziali collegati, nonché allo scopo di favorire la speditezza, accelerazione e semplificazione delle azioni facenti capo alle parti, e di definire modalità tecniche di implementazione delle diverse iniziative e ogni altra modalità o strumento che favorisca il perseguimento delle finalità ultime del presente protocollo;

VISTA la D.G.R. n. 316 del 23 febbraio 1999, con la quale sono stati nominati i rappresentanti della Regione in seno al suddetto Comitato Paritetico;

VISTA la nota n. 4177/02 del 28.05.99 con la quale, il Dirigente Generale del Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali, in qualità di Coordinatore del Comitato Paritetico, ha trasmesso il parere favorevole del Comitato stesso sugli accordi attuativi del Protocollo di Intenti tra la Regione Basilicata e l'Eni s.p.a. relativi a:

- 1) Progetti ed interventi di compensazione ambientale;
- 2) Programmi regionali per lo sviluppo sostenibile;
- 3) Sistema di monitoraggio ambientale;
- 4) Gestione del sistema di monitoraggio ambientale;
- 5) Metanizzazione Regionale;
- 6) Osservatorio Ambientale;

RITENUTO di approvare i suddetti documenti e di autorizzare il Presidente della Giunta alla relativa sottoscrizione;

A VOSTRI CARICHI, espressi nei modi seguenti:

D E L I B E R A

- di approvare l'accordo attuativo, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale del Protocollo di Intenti tra la Regione Basilicata e l'Eni s.p.a. relativi a:

Osservatorio ambientale;

- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale alla sottoscrizione degli accordi attuativi suddetti.

Tutti gli atti cui con il presente provvedimento si fa riferimento sono depositati presso il Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali nella Regione Basilicata.

FPF/fs15

IL MINUTANTE

IL RESPONSABILE DI U.O.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

IL DIRIGENTE GENERALE
Francesco Paolo Parmentola

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

24.6.97



Repertorio n. 4803

Raccolta n.

REPUBBLICA ITALIANA

ACCORDO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO DI INTENTI TRA
REGIONE BASILICATA

E

ENI S.p.A.

OSSERVATORIO AMBIENTALE

REGIONE BASILICATA

Il giorno 24 del mese di giugno dell'anno millenovecentonovantanove,

in Roma, *Via Nizza, presso gli uffici della Regione Basilicata*

innanzi a me dottor Attilio Salvatore Nunziata, Dirigente in servizio presso la

Regione Basilicata, nominato Ufficiale rogante con provvedimento D.G.R. n.

6298/97;

ed alla presenza dei testimoni idonei ed a me noti

- Patrizia Vinci, nata a Potenza il 22 dicembre 1967; *Potenza, c/o Regione Basilicata*

- Gianfranco Amici, nato a Serravalle di Chienti (MC) il 12 marzo 1946. *Potenza - ENI*

SONO PRESENTI

la Regione Basilicata, rappresentata da Angelo Raffaele Dinardo, nato a

Irsina (MT) il 7 gennaio 1932, nella qualità di Presidente della Giunta

Regionale, con sede in Potenza, alla via Anzio, dove domicilia per la carica,

codice fiscale 80002950766, in virtù di delibera n. 1268/99

e

l'Eni S.p.A., rappresentata da Vittorio Mincato, nato a Torrebelficino (VI), il

14 maggio 1936, nella qualità di Amministratore Delegato, con sede in Roma,

Vinci
Nunziata
Vinci
Dinardo

UFFICIO DELLE ENTRATE - POTENZA

UFFICIO DI RICEVITA
FELI 270000
DEL DUCATO SUD-ESTERNA

Reg. L. 256 (M. 0)
I.P. > >
C. > >
R. > >
I. > > 20.000
I.S. > > 20.000

IL RICEVITORE
L. 6/10/1999
(S. P. ...)



Piazzale E. Mattei, 1, dove domicilia per la carica, capitale sociale Lire 8.000.161.453.000 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese Tribunale di Roma al n. 6866/92, codice fiscale 00484960588, partita I.V.A. 00905811006. Io Ufficiale rogante sono certo dell'identità personale dei costituiti.

PREMESSO

che l'Eni S.p.A., in seguito denominata ENI, avendo incorporato Agip S.p.A. dal 1 gennaio 1998, quale titolare della concessione di sviluppo Caldarosa (ex concessioni Caldarosa e parte della Costa Molina, unificate con Decreto Ministeriale 27/10/98) e quale operatore della joint-venture tra ENI ed Enterprise Oil Italiana S.p.A., contitolari delle concessioni Volturino e Grumento Nova, ha presentato al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato un programma organico di sviluppo petrolifero nell'area della Val d'Agri, denominata "TREND 1", che prevede a regime una produzione giornaliera di 104.000 (centoquattromila) barili/giorno di olio nell'area;

che l'ENI ha presentato istanze per la pronuncia di compatibilità ambientale al Ministero dell'Ambiente per l'ampliamento del Centro Olio Val d'Agri e per l'esecuzione dei pozzi di sviluppo delle concessioni Grumento Nova, Caldarosa e Volturino, nonché istanze alla Regione Basilicata relative alla valutazione di impatto ambientale per la costruzione dell'oleodotto Viggiano-Taranto (istanza n. 11736 del 20 dicembre 1996) ed alle autorizzazioni e/o nulla osta ambientali per la perforazione del pozzo Cerro Falcone 3 (Comune di Calvello - postazione sonda, istanza n. 6174 del 23 dicembre 1996), per la prova di produzione pozzo Cerro Falcone 2 della concessione Volturino (istanza n. 2168 del 24 aprile 1996);

Vinc. Gelli.

*POD. Grumento
N. 11736*

[Handwritten signature]

0

che i sopradetti procedimenti, per quanto di competenza della Regione Basilicata, sono attualmente all'esame dei competenti uffici amministrativi in fase di avanzata istruttoria;

che in data 13 giugno 1998 si è proceduto alla redazione di un verbale contenente uno schema di protocollo d'intesa tra l'ENI e la Regione Basilicata;

che la Giunta Regionale della Regione Basilicata con deliberazione n. 2940 del 12 ottobre 1998, comunicata al Consiglio Regionale della Basilicata in data 15 ottobre 1998, ha preso atto del protocollo d'intesa relativo ai piani di intervento per accelerare lo sviluppo socioeconomico delle aree della Regione Basilicata interessate all'estrazione di idrocarburi, sottoscritto in data 7 ottobre 1998 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Giunta Regionale della Basilicata;

che la Regione Basilicata ritiene che gli idrocarburi costituiscono una delle risorse di maggiore rilevanza del territorio della Regione il cui utilizzo va inserito nell'ambito di una visione complessiva di programmazione e sviluppo, in coerenza ed armonia con la valorizzazione degli altri beni e delle altre risorse esistenti, con particolare riferimento a quelli ambientali ed idrici; che, comunque, lo sfruttamento di tale risorsa non può essere disgiunto dalla definizione ed attuazione di una adeguata politica energetica, al fine di avviare e sostenere un significativo sviluppo economico della Regione, con particolare riferimento alla valorizzazione dell'imprenditorialità locale; che dette finalità richiedono l'ottimizzazione dei processi di conversione e l'uso razionale dell'energia, anche mediante l'applicazione delle tecniche di Advanced Local Energy Planning - ALEP, con continuità delle iniziative localmente avviate

Donna

Vinci

258

nell'ambito dell'ANNEX 33 dell'Agenzia Internazionale dell'Energia; che la valorizzazione e la protezione dell'ambiente costituiscono obiettivi primari ed ordinari della gestione del territorio, con conseguente necessità di rendere coerente con i valori ambientali ogni azione o politica di sviluppo ed innovazione; che pertanto, qualsiasi attività connessa allo sfruttamento degli idrocarburi dovrà essere attuata non già in riferimento ai massimi livelli di tollerabilità ambientale previsti dalla legge, bensì dovrà garantire la minimizzazione dell'incidenza sull'ambiente, attraverso l'opportuna utilizzazione di tutte le migliori tecnologie disponibili; che in ogni caso, le eventuali alterazioni del sistema ambientale generate dalle attività minerarie e connesse, sia pure interessanti parti minime del territorio e limitate ad incidenze di minimo valore, richiedono immediati ed idonei interventi di compensazione ambientale; che lo sviluppo delle politiche ambientali richiede un'ampia articolazione degli strumenti di tutela e delle azioni, in modo da consentire di accrescere la cultura ambientalistica e di ridurre gli impatti del sistema di produzione dei beni e servizi, anche attraverso scelte gestionali ispirate a modelli di sviluppo sostenibili sotto il profilo sia ambientale sia economico;

che nell'ambito dei procedimenti amministrativi in corso ed ai fini dell'attuazione delle proprie finalità istituzionali, quali sopra delineate, che non possono essere disgiunte dalla definizione dei suddetti procedimenti, la Regione Basilicata ha sottoscritto con l'ENI in data 18 novembre 1998 un protocollo di intenti (di seguito Protocollo) dal quale scaturiscono obbligazioni giuridiche che trovano pertanto il proprio correlato fondamento causale in

Vincenzo Amico

Donato Amico

Stefano Amico

L. 5. u. 259



detto Protocollo, nei richiamati procedimenti e nelle finalità istituzionali che la Regione deve perseguire;

che in detto Protocollo l'ENI si è obbligata a stipulare con la Regione Basilicata gli atti giuridici negoziali necessari al fine di attribuire alla Regione da parte della stessa ENI i mezzi patrimoniali, nella misura stabilita nel Protocollo stesso, per il perseguimento delle finalità sopra delineate, ritenendo entrambe le parti che tali attribuzioni patrimoniali trovino giuridica rilevanza e causa giustificativa nel rapporto di collaborazione instaurato dalle parti anche nell'ambito dei procedimenti amministrativi in corso;

che, pertanto, le parti concordano nel ritenere riconducibili le obbligazioni che vengono assunte con il presente atto alla previsione di cui all'art. 1174 c.c., ed alle norme ed ai principi del codice civile;

che l'efficacia delle obbligazioni che vengono assunte da ENI è stata determinata dalle parti nel Protocollo con riferimento alla data di esecutività di tutti i provvedimenti amministrativi, autorizzazioni, pareri e nulla osta, di competenza regionale e non, necessari per dar corso alla completa esecuzione dei lavori di ampliamento del Centro Olio Val d'Agri, di posa dell'oleodotto Viggiano-Taranto e di sviluppo dei giacimenti relativi al "TREND I";

che in detto protocollo l'ENI, anche per conto della Enterprise Oil Italiana S.p.A., si è obbligata, tra l'altro, a stipulare con la Regione Basilicata un accordo che prevedesse, definendone modalità e termini, l'impegno di ENI a curare, sostenendone i relativi costi, per la durata di 15 (quindici) anni a decorrere dall'avvio della sua operatività, il supporto logistico ed organizzativo dell'istituendo Osservatorio Ambientale della Regione Basilicata

Vincenzo Aricò
Donna De Vito
Maurizio

260

al fine di poter adeguatamente garantire una efficace azione di tutela e valorizzazione ambientale e promuovere lo sviluppo sostenibile nelle aree interessate dalle attività petrolifere e connesse; detto Osservatorio, con riferimento agli interventi relativi alle attività petrolifere dell'area "TREND 1" suscettibili di determinare ambientali significativi sull'ambiente naturale, dovrà svolgere d'intesa con la Regione le necessarie attività correlate;

visti

lo Statuto della Regione Basilicata e lo statuto dell'ENI;

le parti

convengono

e stipulano, ai sensi e per gli effetti delle norme del codice civile, quanto segue.

ARTICOLO 1 = PREMESSA

Quanto precede è parte integrante e sostanziale del presente contratto ed ha valore di patto.

ARTICOLO 2 = OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'ENI S.p.A.

In attuazione dell'articolo 3 paragrafo VI del Protocollo I'ENI, anche per conto Enterprise Oil Italiana S.p.A. in quanto contitolare delle concessioni Volturino e Grumento Nova, si obbliga, alle condizioni e nei termini di cui al presente accordo, nei confronti della Regione Basilicata, che accetta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1174 c.c. e delle norme e dei principi del codice civile:

a curare sostenendone i relativi costi, per 15 (quindici) anni, a decorrere dall'anno nel quale si verificherà la condizione sospensiva di cui al successivo articolo 5, il supporto logistico ed organizzativo dell'istituendo Osservatorio Ambientale (di seguito Osservatorio) della Regione Basilicata al fine di

Vinci

Doni
Novigiano

L.T.U.

garantire una efficace azione di tutela e valorizzazione ambientale e promuovendo lo sviluppo sostenibile nelle aree interessate dalle attività petrolifere dell'area denominata "TREND I".

ARTICOLO 3 = ATTIVITA' E DOTAZIONI DELL'OSSERVATORIO

a) L'Osservatorio - che avrà funzione consultiva della Regione Basilicata - utilizzando le strutture messe a disposizione dall'ENI (come dettagliato al punto b) e raccogliendo tutte le informazioni ed i dati necessari, svilupperà le seguenti attività:

- verifica del rispetto delle prescrizioni e dei vincoli derivanti da provvedimenti sia statali che regionali in materia di impatto ambientale di singoli interventi o opere;
- verifica della compatibilità di attività ed opere già in essere, con riferimento ai principi dello sviluppo sostenibile e della tutela e conservazione della diversità biologica, proponendo alla Regione Basilicata, se del caso, le più adeguate misure per l'attenuazione e/o eliminazione degli impatti rilevati;
- esecuzione di studi ed approfondimenti specifici afferenti le tematiche ambientali che dovessero rendersi di volta in volta necessari, avvalendosi di qualificate collaborazioni.

b) Il supporto logistico e organizzativo da fornirsi da parte di ENI ai sensi del precedente articolo 2 consisterà esclusivamente:

- nella messa a disposizione dell'Osservatorio, per 15 (quindici) anni dall'avvio della sua operatività, di una sede perfettamente funzionante ed operativa con continuità tale da assicurarne la piena fruibilità. La sede,

Vinci Anzi

Don Amabile

Nunziato

25.6

avente una superficie non inferiore a mq. 150 (centocinquanta), sarà dotata degli arredi, computer e apparecchi accessori necessari a consentire le attività dell'Osservatorio.

Il sistema informativo ed il software installato saranno compatibili con quello della Regione Basilicata allo scopo di consentire lo scambio dei dati e delle informazioni necessari per elaborare e archiviare mappe e cartografie afferenti tematiche ambientali;

- nel consentire ai componenti l'Osservatorio l'utilizzo di attrezzature e mezzi di trasporto disponibili nell'ambito dell'attività operativa dell'ENI per agevolare i sopralluoghi e ricognizioni nell'area interessata dalla coltivazione petrolifera attinenti ai compiti di rilevamento e monitoraggio attribuiti all'Osservatorio stesso.
- ENI metterà a disposizione dell'Osservatorio eventuali studi e approfondimenti da essa effettuati in materia ambientale, affinché possano essere utilizzati in relazione alla tematica specifica della salvaguardia ambientale nella Val d'Agri, trasferendo in tal modo esperienze acquisite nel campo internazionale.
- ENI potrà inoltre elaborare studi e approfondimenti proposti dall'Osservatorio che presentino elementi di interesse per l'attività di Ricerca e Sviluppo dell'ENI sulle tematiche di compatibilità ambientale e sviluppo ecosostenibile collegate alla coltivazione petrolifera. L.T.W.

Marina Brunel

Vincenzo Acci

Marygate



ARTICOLO 4 = MODALITÀ' E TERMINI DI ADEMPIMENTO

L'ENI si impegna ad allestire la sede dell'Osservatorio, secondo quanto specificato al precedente art. 3, entro il 31 gennaio 2000 o, qualora a tale data non si sia verificata la condizione sospensiva di cui al successivo articolo 5, entro trenta giorni dalla data di avveramento della condizione stessa.

ARTICOLO 5 = CONDIZIONE SOSPENSIVA

In considerazione del giuridico fondamento causale, richiamato dalle parti in premessa, delle obbligazioni di cui al presente atto ed al Protocollo, tutti gli effetti del presente atto sono sospesi fino all'avveramento della condizione che divengano esecutivi tutti i provvedimenti amministrativi, autorizzazioni, pareri e nulla osta, di competenza regionale e non, che consentano a ENI, nelle forme e nei contenuti, di dar corso alla completa esecuzione dei lavori di ampliamento del Centro Olio Val d'Agri, di posa dell'oleodotto Viggiano-Taranto e di sviluppo dei giacimenti relativi al "TREND I", in conformità al proprio programma organico di sviluppo citato in premessa. La data di avveramento della condizione sarà accertata dal Comitato Paritetico di cui all'art. 7 del citato Protocollo con verbale sottoscritto da tutti i componenti il Comitato stesso.

ARTICOLO 6 = SOSPENSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Tutti gli effetti del presente accordo saranno immediatamente sospesi nel caso in cui, successivamente all'avveramento della condizione di cui al precedente articolo 5, l'esecuzione dei lavori di ampliamento del Centro Olio, di posa dell'oleodotto e di sviluppo dei giacimenti relativi al "TREND I" fosse impedita o ritardata di oltre 3 (tre) mesi o la produzione dai citati giacimenti

Obrai Alvanelli
Vinici Arcic
Verificato

264

dovesse essere totalmente sospesa a causa di sopravvenuti ostacoli di natura burocratica, amministrativa e/o legislativa.

Qualora si verifichi un'ipotesi di sospensione ai sensi del presente articolo, ENI ne darà comunicazione scritta alla Regione Basilicata non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione.

La Regione Basilicata si impegna fin d'ora a promuovere attivamente tutti i legittimi interventi necessari al superamento di tali ostacoli.

Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 1 (uno) anno, le parti si incontreranno per addivenire ad una risoluzione consensuale del presente accordo.

Qualora infine i citati sopravvenuti ostacoli di natura burocratica, amministrativa e/o legislativa dovessero provocare una riduzione non temporanea (da intendersi come riduzione che si protragga per un periodo superiore a tre mesi) in misura superiore al 20% (venti per cento) della produzione dai giacimenti del "TREND 1" rispetto alla effettiva produzione mensile comunicata all' U.N.M.I.G., ai sensi dell' Art. 53 del Disciplinare Tipo (D.M. 6 agosto 1991), relativa al mese precedente il verificarsi della causa ostativa, fermo l'impegno della Regione Basilicata a promuovere attivamente tutti i legittimi interventi necessari al superamento di tali ostacoli, le parti si incontreranno per verificare se le prestazioni di ENI oggetto del presente accordo debbano essere ridotte in ragione della eventuale minore necessità di interventi di compensazione e monitoraggio ambientale connessi alle attività estrattive.

Vinci Anic

Odor Quarta
Nunziante

L. m.
265

ARTICOLO 7 = ARBITRATO

Tutte le controversie derivanti dal presente accordo, che non possano essere risolte amichevolmente dalle parti, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, ove e per quanto norme inderogabili di legge non ne impediscano la devoluzione in arbitri, saranno deferite in via esclusiva ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. Gli arbitri procederanno in via rituale.

ART. 8 = DISPOSIZIONI VARIE

In caso di conflitto tra le disposizioni del presente accordo e quelle del Protocollo, le disposizioni del presente accordo prevarranno.

I titoli degli articoli del presente accordo e la sua intestazione sono riportati per pura convenienza e pertanto non potranno essere considerati come parte dell'accordo stesso né essere presi in considerazione ai fini dell'interpretazione delle sue disposizioni.

A tutti gli effetti del presente atto ogni comunicazione dovrà essere inviata a:
se indirizzate a ENI

ENI S.p.A. Divisione AGIP

Via Emilia, 1

20097 San Donato Milanese (MI);

all'attenzione del Direttore Unità Geografiche Italia

ENI



*Dono di me
M. S. S. S. S.*

Vini Aric

se indirizzate alla Regione Basilicata

Regione Basilicata

Presidenza della Giunta Regionale

Via Anzio

85100 Potenza;

all'attenzione del Dirigente Generale del Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali.


Ciascuna parte potrà modificare il proprio domicilio eletto. La modifica sarà efficace trascorsi quindici giorni dalla data in cui ne sarà pervenuta all'altra parte comunicazione per iscritto a mezzo lettera raccomandata A. R..


In caso di cessione totale o parziale della propria quota di titolarità nelle concessioni citate in premessa, ENI potrà cedere a terzi, totalmente o parzialmente, le obbligazioni oggetto del presente accordo previo assenso della Regione Basilicata che non dovrà essere irragionevolmente negato.

ARTICOLO 9 = SPESE

Le spese del presente atto e sue consequenziali, inclusa l'imposta di registro, sono interamente a carico della Regione Basilicata.

Del presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me Ufficiale rogante su dodici fogli per dodici facciate, ho dato lettura in presenza dei testimoni alle parti che l'approvano.


Regione Basilicata


Eni S.p.A.

Paolo Vinci (TESTE)


L'UFFICIALE ROGANTE

Antonio Balistreri


Giuseppe Amici (teste)

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto con i sigilli

IL SEGRETARIO
loc. Art. 15, S. Nazziata




IL PRESIDENTE
loc. Art. 15, S. Nazziata e Sindaco



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa alla ~~Commissione di~~ ^{D. PASTORINO}
Controllo in data 18.6.99

L'impiegato accetto



DECISIONI DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO